

Delibera di Giunta Regionale n. 769 del 3 Agosto 2007.

**Oggetto: L.R. 28.01.2004, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni – art. 43 –
Calendario Venatorio Regionale 2007/2008.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 11.02.1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

VISTA la L.R. 10/04 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Normativa organica per l’esercizio dell’attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell’ambiente”, e in particolare l’art. 43 comma IV, che individua il contenuto del Calendario Venatorio;

RITENUTO di dover provvedere alla emanazione del Calendario Venatorio Regionale 2007/2008 (di seguito per brevità “Calendario”);

DATO ATTO che, a norma dell’art. 43 della L.R. 10/04, sulla proposta di Calendario Venatorio Regionale 2007/2008 elaborata dal Servizio Economia Ittica e Programmazione Venatoria, è stata chiamata ad esprimersi la Consulta Regionale della Caccia, convocata con nota n. RA 57381 del 29.5.2007 ;

VISTO il verbale della seduta del 15.6.2007 dalla Consulta Regionale della Caccia (all.1) ;

DATO ATTO con nota n. RA 65865 del 20.06.’07 con la quale è stata inviata all’Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, competente ad esprimere il parere prescritto dall’art. 18, comma IV del D.Lvo n. 157/92 e dagli artt. 43, comma III, 60, comma III della L.R. 10/04-, la proposta di Calendario;

VISTO il Parere dell’INFS, nota inoltrata via fax, il 3.07.’07, prot. n. 4173/T-A111 (allegato n.2), nel quale si esprime un giudizio sostanzialmente positivo sull’ipotesi di Calendario 2007/2008 ad esso sottoposto;

PRESO ATTO che il Servizio competente, con nota n. RA 65866 del 20.6.’07, ha provveduto all’inoltro del Calendario Venatorio 2007/08 al Comitato Regionale di Valutazione di Incidenza Ambientale, (di seguito, per brevità, Comitato VIA);

VISTO, il Giudizio n. 920 del 26/07/2007 del sopracitato Comitato VIA, (all. n.3), concernente la valutazione dell’impatto della pratica venatoria, che prevede le seguenti prescrizioni:

- eliminare la preapertura;
- divieto di caccia nelle aree percorsi da incendi, L. 353/2000, e nei SIC, anche solo parzialmente interessati da incendi;
- le amministrazioni provinciali, in fase di attuazione del calendario venatorio 2007/08, stabilisca l’opportunità di precludere l’attività venatoria nelle zone ove si riscontrasse un’anomala concentrazione di fauna per numero e specie causata dallo stress dovuto agli incendi;
- l’amministrazione provinciale di L’Aquila, prima dell’apertura della stagione venatoria, dovrà provvedere alla tabellazione delle Aree in cui è accertata la presenza dell’Orso

marsicano, ai fini della regolamentazione e delle limitazioni previste nel calendario venatorio per la caccia al Cinghiale.

DATO ATTO che il Calendario Venatorio (all. 4), per mantenere e preservare la popolazione della fauna selvatica ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, assicura un adeguato regime di tutela delle Zone di protezione speciale, ZPS, e dei Siti di importanza Comunitaria, SIC;

DATO ATTO, inoltre, che la proliferazione della Cornacchia grigia e della Gazza, segnalata da più parti, e confermata anche dall'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, Istituto competente ad esprimere pareri tecnici ai sensi della normativa vigente, rende opportuna una preapertura rivolta a queste specie. La preapertura a queste sopra citate specie, infatti, non determina incidenze negative significative essendo le stesse caratterizzate da popolazioni di notevoli consistenze a livello locale, che arrecano danni considerevoli all'agricoltura ed inoltre “ *sono soggetti a flussi migratori consistenti già a partire dalla fine di agosto* “, (citazione dell'Istituto di Fauna Selvatica);

PRESO ATTO che l'INFS ritiene tecnicamente compatibile una anticipazione del prelievo venatorio anche della Tortora, “ secondo le modalità indicate da codesta Amministrazione, in relazione alla consistenza delle popolazioni nidificanti a livello locale e dell'esistenza di flussi migratori consistenti già a partire dalla fine di agosto “;

CONSIDERATO che, per i motivi sopra esposti, la scelta di una preapertura dell'attività Venatoria, limitata nelle specie sopradette e nella sola giornata del 2 settembre 2007, non contrasta né con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica né con le perplessità manifestate dal Comitato VIA;

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di dover adeguare parzialmente, il Calendario Venatorio Regionale 2007/2008 alle prescrizioni contenute nel Giudizio del Comitato Via, come di seguito specificato:

- divieto di caccia nelle aree percorsi da incendi, L. 353/2000, e nei SIC, anche solo parzialmente interessati da incendi;
- le amministrazioni provinciali, in fase di attuazione del calendario venatorio 2007/08, stabiliscano l'opportunità di precludere l'attività venatoria nelle zone ove si riscontrasse un'anomala concentrazione di fauna per numero e specie causata dallo stress dovuto agli incendi;
- l'amministrazione provinciale di L'Aquila, prima dell'apertura della stagione venatoria, dovrà provvedere alla tabellazione delle Aree in cui è accertata la presenza dell'Orso marsicano, ai fini della regolamentazione e delle limitazioni previste nel calendario venatorio per la caccia al Cinghiale.

RITENUTO di consentire, nella Zona di Protezione Speciale (di seguito per brevità ZPS) Monti Simbruini, individuata con Deliberazione di Giunta Regionale del 21.03.2005, n. 336, l'attività venatoria, per l'anno 2007/2008, alle specie del cinghiale (*Sus scrofa*), lepre comune (*Lepus europaeus*) e fagiano (*phasianus colchicus*), con divieto della caccia in braccata del cinghiale;

VISTA la D.G.R. n. 1890 del 13 agosto 1999, con la quale è stata designata la ZPS denominata “Parco Naturale Regionale Sirente-Velino” in coincidenza con i confini del parco stesso, come definiti con L.R. 13.7.89, n. 54;

DATO ATTO che la L.R. 7.3.2000, n. 23, ha escluso dai confini del predetto parco regionale, la parte del territorio che continua comunque ad essere Zona di Protezione Speciale (di seguito denominata per brevità “ZPS ex Parco”);

RITENUTO di consentire nella “ZPS ex Parco” l’attività venatoria per l’anno 2007/2008, alle specie del cinghiale (*Sus scrofa*), lepre comune (*Lepus europaeus*) e fagiano (*phasianus colchicus*), con divieto della caccia in braccata del cinghiale;

RITENUTO, altresì, di dover vietare la pratica della caccia in braccata al cinghiale nelle aree ricomprese all’interno della Zona di Protezione Esterna al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, come indicate nel Capo C) del Calendario, particolarmente sensibili per la presenza costante dell’Orso Marsicano;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio competente attesta, sottoscrivendola, la regolarità e la legittimità della proposta;

UDITA la relazione del Componente la Giunta preposto alla Caccia che propone l’approvazione del Calendario come configurato nell’allegato n.4, unitamente al Modello A) necessario per usufruire del diritto di cui all’art. 28, comma XVI, L.R. 10/04, che costituisce parte integrante del Calendario Venatorio 2007/2008;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- di approvare il Calendario Venatorio Regionale 2007/2008, come da allegato n. 4, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, unitamente al Modello A), con le seguenti prescrizioni:

- divieto di caccia nelle aree percorsi da incendi, L. 353/2000, e nei SIC, anche solo parzialmente interessate da incendi;
- le amministrazioni provinciali, in fase di attuazione del calendario venatorio 2007/08, stabilisca l’opportunità di precludere l’attività venatoria nelle zone ove si riscontrasse un’anomala concentrazione di fauna per numero e specie causata dallo stress dovuto agli incendi;
- l’amministrazione provinciale di L’Aquila, prima dell’apertura della stagione venatoria, dovrà provvedere alla tabellazione delle Aree in cui è accertata la presenza dell’Orso marsicano, ai fini della regolamentazione e delle limitazioni previste nel calendario venatorio per la caccia al Cinghiale.

- di incaricare il Dirigente del Servizio Economia Ittica e Programmazione Venatoria Regionale a compiere tutti gli atti successivi connessi all’attuazione del presente atto deliberativo;

- di disporre la pubblicazione in via straordinaria e urgente su un numero speciale del BURA del presente Deliberato in forma integrale, corredata del Modello A) e dell’allegato n. 4 concernente il Calendario Venatorio Regionale 2007/2008, nonché sul sito ufficiale internet della Regione Abruzzo.